

# Il Controllo del benessere animale durante il trasporto

### TRASPORTABILITA' DEGLI ANIMALI

Dott.a Sara Chendi - Dirigente Veterinario - AUSL Ferrara – Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

#### Benessere su tutta la filiera

#### Allevamenti

Direttiva 98/58/CE

Protezione degli animali

negli allevamenti

Decreto Legislativo 26 MARZO 2001 N° 146

#### Trasporto

Regolamento 1/2005

Protezione degli animali durante il trasporto

Decreto Legislativo n. 151/2007.

#### Macellazione

Direttiva 93/119/CE

Protezione degli animali durante la macellazione Dal prossimo anno Regolamento 1099/2099

Decreto Legislativo n. 333 /98.

#### Norme trasversali

Norme in materia di igiene degli alimenti

Regolamento (CE) N. 853/2004 norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento (CE) N. 852/2004 norme specifiche in materia di igiene degli alimenti

## Norme sui controlli

Regolamento (CE) N. 854/2004 norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

Regolamento (CE) N. 882/2004 norme sui controlli sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali

Compiti ispettivi e di controllo previsti dalle norme specifiche per ogni settore

#### Norme di riferimento

Legislazione penale relativa al maltrattamento degli animali

Legge 189/2004

Art. 544 - art 727

Applicabile in concorso con norma speciale

#### Requisiti negli allevamenti

DLGS 26 MARZO 2001 N° 146 (= Attuazione della Direttiva 98/58/CE)

Art.2

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

- 1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
- a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

#### Requisiti negli allevamenti

DLGS 26 MARZO 2001 N° 146 (= Attuazione della Direttiva 98/58/CE)

Allegato

Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario"

#### SANZIONI DLGS N° 146 /2001



- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
- 2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

Art. 3

Condizioni generali per il trasporto di animali:

"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni: (b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;

(e) il personale che accudisce gli animali (...) espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;"

Art. 6 comma 3

Trasportatori:
"I trasportatori
trasportano gli
animali
conformement
e alle specifiche
tecniche di cui
all'allegato I."

Art. 8

#### Comma 1:

"I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I (Commento: disposizioni sull'idoneità al trasporto) e capo III, sezione 1 (Commento: trattamento degli animali) riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte."

#### Comma 2:

"I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. (...)".

Art. 9

**CENTRI DI RACCOLTA** (= luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati animali provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare)

**Comma 1:** "Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1."

Allegato I, capo I

Idoneità al trasporto: Punto 1

"Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili."

Allegato I, capo I

#### Casi di non-trasportabilità assoluta


(elencati nell'all. I, capo I, punto 2 del Reg. (CE) 1/2005 - all. 1, capo 1, punto 2 del D.Lgv. 151/2007)

Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie, in particolare:

animali <u>non in grado di spostarsi</u> <u>autonomamente senza sofferenza o di</u> <u>deambulare senza aiuto</u>

animali che <u>presentano una ferita aperta di</u> <u>natura grave o un prolasso</u>





## Sono considerati non idonei al trasporto superiore a 100 km:

- ► SUINI di meno di tre settimane
- ► OVINI di meno di una settimana
- VITELLI di meno di dieci giorni

→ In questi casi <u>non esiste nessuna discrezionalità da</u> parte del allevatore e del veterinario

In particolare nel caso di animali non in grado di camminare o altre situazioni simili, dove il dolore o l'esaurimento sono manifesti, il veterinario competente non deve autorizzare il trasporto.

→ Gli animali non idonei al trasporto sono sottoposti alla macellazione speciale di urgenza o all'abbattimento <u>sul</u> <u>posto.</u>







#### Trasportabilità con prescrizione veterinaria

(elencati nell'all. I, capo I, punto 2 del Reg. (CE) 1/2005 - all. 1, capo 1, punto 2 del D.Lgv. 151/2007)

- In casi dubbi il veterinario verifica se l'animale è idoneo al trasporto o meno
- Se l'animale è ritenuto idoneo, in quanto solo lievemente malato o ferito, il veterinario deve certificare idoneità del animale mediante apposito modulo ,, Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi"
  - Tale modulo viene anche firmato dal allevatore/detentore e dal trasportatore.
  - Il veterinario rilascia il certificato in duplice copia (una rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello)

NUM545 **0,**0

PAG 05/05

Allegato 1

ATTESTAZIONE DI IDONEITA'	AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI	
AFFETTI DA MALATTII	COLESIONI LIEVI (allegato L. cano L. nunto 3)	

Il sottoscritt					attesta di esser	
recato i)	l giorno	aile	ore	presso	l'allevamen	
		codice aziena			sito nel comune	
			di propi	rictě/condott	TO STREET, NAME OF STREET	
spostamento indirizzo)	per la macella	zione d'emergen	za presso il n	nacello (spe	iver autorizzato cificare nome	
dell'animale	sotto indicato:					
SPECIE	IDEN	TIFICAZIONE	Diame	57000		
DI CCIE	I DEST	THICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA	
				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
ANAMNESI:						
RISULTATO	DELL'ESAME CL	INICO ED EVENT	UALE DIAGNO	72c		
	The same and the s		0,000 0,10,10	, D. C.		
				1987		
L'INVIO AL N	MACELLO PUO' AN	VENIRE SE SONO	RISDETTATE	PERCHENIC	T CONTRACTOR OF THE	
CARICO E DI	TRASPORTO:		K101 137 1 76 1 15 1	TO DECIDION I	I CONDIZIONI D	
l invio tempa	stivo al macello;	521 DR				
2. preavviso a	l veterinario ufficiale	dello stabilimento di d	lestinazione			
<ol> <li>carico, scari</li> <li>durante le o</li> </ol>	ico e trasporto con me	zzi adeguati conforme	mente al regolam.	ento 1/2005		
. Guiante le o	perazione di carico e re e sofferenza all'ani	di trasporto dovrenzo	essere messe in at	to tutte le possi	bili precauzioni per	
CYILA: P CIOIO	ne e sonerchza ali ani	maie.			0 00	
			3			
Data						
				IL VETERINARIO		
				(timbro	e firma)	
			<del>-,</del>			
etto e sottosc	ritto per accettazio	no.				
N FEDE	o ber deeritasio	116				
T T TYLATION	F 700 W					
WELLEV AT OR	E/DETENTORE			IL TRASPO	RTATORE	
					THE PERSON	
				***********	•••••	
A/w						
ustalistic						

## Responsabilità/Misure da intraprendere VETERINARIO UFFICIALE

Il veterinario ufficiale al macello deve accertare che al momento del carico l'animale fosse idoneo o meno:

> se non idoneo al momento del carico: c'è l'obbligo di sanzione al detentore e al trasportatore

> > se ancora idoneo al momento del carico ma si è ferito durante il trasporto: sanzione comunque al trasportatore

## Responsabilità/Misure da intraprendere ALLEVATORE

 prestare le cure dovute all'animale malato/ferito, e se necessario, chiamare un veterinario;

• inviare al macello solo animali idonei al viaggio previsto

• non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili.

## Responsabilità/Misure da intraprendere GESTORE DEL MACELLO

(Dec. Lgs. 333/98) impedire lo scarico di animali coscienti con catene/funi

(Reg. 1/2005, Art. 8) verificare rispetto dell'idoneità e trattamento animali" Controllare tutti gli animali che arrivano.

(Reg. 853/2004) deve avvertire il veterinario ufficiale del arrivo di animali "in condizioni non soddisfacenti di benessere" e deve "adottare le misure appropriate" per evitare la reiterazione

## Responsabilità/Misure da intraprendere TRASPORTATORE

Deve trasportare al macello solo animali idonei al viaggio previsto

Non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili

Se trasporta animali accompagnati dal certificato "Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi" lo deve firmare anche lui

Non deve trasportare animali in "condizioni (...) tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili"

## Responsabilità/Misure da intraprendere ALLEVATORE

Deve prestare le cure dovute al animale malato/ferito, e se necessario, chiamare un veterinario

Deve inviare al macello solo animali idonei al viaggio previsto

Non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili

Per animali lievemente malati/feriti deve chiamare un veterinario per valutare idoneità al trasporto.

Firmare "Attestazione di idoneità al trasporto

## Responsabilità/Misure da intraprendere VETERINARIO DELL'ALLEVAMENTO

Deve compilare e firmare il certificato "Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi" SOLO nel caso in cui si tratta di animali idonei

### Le nuove linee guida europee

Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti



http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 1786 allegato.pdf

